

Allegato "A" al n. 35720/17815 di Repertorio
STATUTO
DELLA
"FONDAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA ETS"

Art.1: E' costituita la **"Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma - ETS"**, o per brevità anche **"Fondazione NB - ETS"**.

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Genova, Largo Gaslini, n. 5.

Lo spostamento della sede legale in Genova non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art.2: La durata della Fondazione è a tempo indeterminato e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

Art.3: La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare, la Fondazione si propone di favorire l'attuarsi di iniziative di ricerca medico-scientifica, di intervento, di prevenzione e di informazione con particolare riferimento alla cura del Neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono spesso fatali - estendendo eventualmente le proprie attività anche alla lotta contro altre forme tumorali solide dell'età pediatrica - nonché iniziative di istruzione e di divulgazione sia relativa agli ambiti di ricerca sia alle tematiche sociali connesse.

Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione si propone di operare nei settori di cui alle lettere b), c), d), h), u) di cui all'art. 5, D.Lgs 117/2017 mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) sostenere le attività del gruppo cooperativo Italiano Neuroblastoma operante nell'ambito dell'A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica) allo scopo di sviluppare programmi cooperativi di attività clinica e scientifica nel campo socio-sanitario e della ricerca scientifica;
- b) elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, in territorio italiano ed estero, protocolli diagnostici e terapeutici la cui prevalente finalità sia la prevenzione primaria e secondaria delle cause del Neuroblastoma e di tutti i tumori solidi dell'età pediatrica;
- c) elaborare, sostenere e realizzare, direttamente o indirettamente, in territorio italiano ed estero, attività e progetti di ricerca scientifica nei settori di cui al primo comma, con particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico, nonché sviluppare e contribuire al progresso di iniziative in genere nel campo della salute;
- d) organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente laboratori, centri di ricerca, istituzioni a carattere clinico ed ogni altra istituzione analoga, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca ed impostando la propria azione secondo lo stile della moderna ricerca clinica applicata;
- e) organizzare e sostenere, direttamente o indirettamente laboratori finalizzati alla realizzazione di supporti tecnologici;
- f) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa promozionale ed educativa finalizzata alla realizzazione dello scopo sociale, compresa la formazione di personale medico e infermieristico;

- g) istituire premi, distinzioni onorifiche ed altri pubblici riconoscimenti per personalità pubbliche e private che abbiano contribuito, con la loro opera, a perseguire gli scopi della Fondazione e/o si siano distinti in materie nelle quali la Fondazione medesima opera;
- h) istituire borse di studio ed altri eventuali strumenti di assistenza di carattere economico per quanti si vogliano applicare negli studi in materia, versino in stato di bisogno o di disagio per qualsiasi motivo fisico, sociale, economico o familiare e siano particolarmente meritevoli;
- i) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e/o produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività le finalità istituzionali e per il perseguimento queste ultime;
- l) collaborare con le Autorità Sanitarie, altre Autorità o/ed organi nazionali, comunitari ed internazionali competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti di ricerca scientifica e socio-sanitaria nazionali, dell'Unione Europea ed Internazionali;
- m) attuare e gestire in modo diretto o indiretto istituti scientifici, corsi di laurea, atenei, centri di ricerca e/o di studio;
- n) programmare ed organizzare, esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale, manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere culturale in Italia e all'Estero;
- o) coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
- p) promuovere e organizzare manifestazioni, seminari, convegni, gruppi di lavoro a livello scientifico, predisporre centri di documentazione e svolgere tutte le attività che contribuiscono a tutelare e difendere una concezione del rapporto persona/benessere secondo il comune sentire sociale.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art.4: Il patrimonio della Fondazione è costituito

- a) dal fondo di dotazione vincolato a tutela dei creditori ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;

- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art.5: Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Consiglieri Scientifici;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.

La Fondazione dovrà tenere

- a) il libro dei Fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei Fondatori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.6: L'Assemblea dei Fondatori è costituita da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione nonché dai soggetti che, anche successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali e cooptati dai Fondatori in essere. Per essere riconosciuti Fondatori occorrerà:

- essere presentati da un fondatore;
- contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore al 20% del patrimonio netto della Fondazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato ovvero
- aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

I Fondatori, anche se cooptati successivamente alla costituzione della Fondazione, detengono la loro carica a vita, fatte salve la revoca, il recesso ovvero le dimissioni.

L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) l'attribuzione della qualità di Fondatore a terzi, successivamente all'atto di costituzione;
- b) la nomina e la sostituzione dei Fondatori componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lett. a) dell'art.7 del presente statuto;
- c) l'espulsione di un Fondatore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
- d) la nomina dell'Organo di Controllo;

- e) la nomina e la revoca, per gravi e fondati motivi, dei componenti del Collegio dei Consiglieri Scientifici;
- f) l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'estinzione della Fondazione;
- j) la determinazione, alla scadenza di ogni quadriennio, del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori nomina al proprio interno il Presidente dell'Assemblea medesima e della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori viene convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno due volte l'anno, rispettivamente entro il mese di dicembre e quello di maggio, per l'approvazione del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo.

L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata ogniquale volta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutarî, mediante avviso contenente il giorno, il luogo e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie e di espulsione di uno dei fondatori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica. La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Fondatori è scelto di volta in volta all'interno dell'organo.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art.7: La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato, oltre che dal Presidente, da un numero pari di componenti che va da 4 a 6 e costituito:

- a) da almeno 3 membri nominati, anche al suo interno, dell'Assemblea dei Fondatori;
- a) da un membro nominato, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma;

b) ed, eventualmente, da due membri nominati dal Consiglio di amministrazione, come sopra formato, su proposta del Presidente, e scelti tra i rappresentanti di altra istituzione, pubblica o privata, che persegua finalità analoghe a quelle della Fondazione e che intenda collaborare con la medesima.

I Consiglieri durano in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e sono rieleggibili.

Il Presidente della Fondazione, che compone di diritto e presiede altresì il Consiglio di Amministrazione, nomina all'interno dell'organo medesimo il Vicepresidente ed il Segretario - che può essere scelto anche all'esterno del Consiglio stesso ed, eventualmente, retribuito - i quali insieme al Presidente ed al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purchè in Italia in via ordinaria almeno 2 volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 30 Aprile, per deliberare rispettivamente sul preventivo finanziario e sul bilancio consuntivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un dei suoi componenti o il Presidente dell'Organo di Controllo.

La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso contenente il giorno, il luogo e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si procederà alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Tutti i consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente articolo.

Art.8: Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi quelli riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio. Può, inoltre, emanare

regolamenti per la disciplina interna della Fondazione. I poteri del Consiglio di Amministrazione possono essere delegati dall'organo stesso, per singoli atti, al Presidente o ad uno o più consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze e compensi nel rispetto dei limiti di legge.

La qualità di consigliere si perde per dimissioni, per la perdita delle capacità pubbliche e private, per espulsione deliberata dal Consiglio medesimo, ove sussistano gravi e fondati motivi.

Art.9: Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea dei Fondatori tra i suoi membri, dura in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e può essere rieletto. Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio;
- predispone il piano annuale di attività della Fondazione e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- amministra i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione;
- propone al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- nomina e revoca il Vicepresidente;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio di Presidenza e ne formula l'ordine del giorno;
- propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto e vigila su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- assume, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;
- cura, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- cura, coadiuvato dal Segretario, la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di sua assenza o impedimento temporanei, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fanno fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Art.10: L'Assemblea dei Fondatori può istituire un Collegio dei Consiglieri Scientifici, composto da un minimo di cinque membri, italiani e/o stranieri, scelti tra personalità distinte nei settori in cui la Fondazione stessa esplica la propria attività.

Il Collegio - i cui componenti durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e possono essere riconfermati - sceglie all'interno il proprio presidente, cui compete l'onere delle convocazioni.

Il Collegio ha il compito di individuare e segnalare al Consiglio di Amministrazione la validità ed innovatività delle progettualità di ricerca nel campo delle malattie in cui la Fondazione opera e di quelle ad esse connesse.

Sulla base di tali indicazioni si pronuncerà, con pareri obbligatori ma non vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, in ordine alle richieste e dalla attribuzione di fondi, compresi quelli destinati a borse di studio.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì consultare il Collegio per ogni altra fattispecie sulla quale ritenga di voler acquisirne il parere.

Non si applicano al Collegio dei Consiglieri Scientifici le disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Art.11: E' istituito l'Albo dei Benemeriti della Fondazione, tenuto dal Segretario della Fondazione medesima, al quale vengono iscritti di diritto, su delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che, nel tempo, contribuiranno con continuità almeno triennale al versamento di una somma di denaro non inferiore al 20% da destinare in favore delle attività perseguite dalla Fondazione.

I benemeriti designeranno tra di essi un loro rappresentante, che si farà portatore al Consiglio di eventuali proposte e suggerimenti derivanti dagli iscritti all'Albo.

Art.12: L'Assemblea dei Fondatori nomina l'Organo di controllo, anche monocratico che resta in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea dei Fondatori deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.13: L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato da parte del Consiglio di Amministrazione il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 31 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno unitamente al bilancio consuntivo. Il bilancio sociale sarà redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art.14: A tutti gli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.15: L'estinzione della Fondazione può avvenire con delibera dell'Assemblea dei Fondatori, solo se ad esprimere il proprio voto saranno almeno i 3/4 dei suoi componenti. L'Assemblea nominerà altresì il liquidatore

In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 - alla Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, se ente del Terzo settore, ovvero in caso di parere contrario del Registro Unico ad altro Ente del Terzo Settore o a Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16: Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile, del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Massimiliano Bagnara

Monica De Paoli